


**CALCIO
TOSCANA**



Calcio Toscana SSD_{arl}

**Organizzazione tornei
e campionati c5/c7**

**Via Enrico Guido Bocci 103 –
50141 FI – tel. 055 4223599**

Web: www.c5toscana.it

E-mail: info@c5toscana.it

Stagione Sportiva 2009/10

COMUNICATO UFFICIALE N.29 del 17/05/2010

COMUNICAZIONI

TEMPI ABBREVIATI PER I RICORSI NELLE FASI FINALI C5/C7

Si comunica che a causa del ritmo di gare ravvicinato nelle varie Manifestazioni c5/c7 (Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali) sono ufficializzati i tempi abbreviati per la presentazione di ricorsi, come da regolamento della stagione sportiva 2009/10. In particolare i ricorsi al Giudice Sportivo avverso presunte irregolarità nello svolgimento delle gare, compresi anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che ne hanno preso parte, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte e accompagnati dalla tassa di reclamo – entro mezz'ora dal termine degli incontri medesimi al delegato di campo. Per i ricorsi alla Commissione disciplinare in merito a sanzioni comminate dal Giudice Sportivo che vertono sul risultato di una gara, il termine di presentazione dei ricorsi sarà invece di 24h dall'uscita del CU sul quale è pubblicata la delibera che si intende reclamare.



DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA' SAN FREDIANO RONDINELLA AVVERSO DECISIONE G.S. C.U. N. 28 DEL 15/05/2010. ESITO GARA FINAL BLOW-SAN FREDIANO RONDINELLA.

Con rituale e tempestivo reclamo la Società SAN FREDIANO RONDINELLA contesta la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 28 del 15/05/2010 in relazione alla gara FINAL BLOW-SAN FREDIANO RONDINELLA del 10/05/2010 che ha assegnato gara vinta alla Società FINAL BLOW per irregolare presenza in campo del tesserato BALDINI PAOLO, in posizione di squalifica in quanto espulso nella gara PES UNITED-SAN FREDIANO RONDINELLA del 3/05/2010 immediatamente precedente a quella oggetto di reclamo.

Avverso il provvedimento assunto in primo grado, la Società SAN FREDIANO RONDINELLA si appella a quanto pubblicato sul C.U. n. 27 del 8/05/2010 e con testuali motivazioni racchiude il succo del proprio reclamo: "fa fede il bollettino e tutto il resto son chiacchere". Deduce questa Commissione che la ricorrente intenda vedersi ripristinato il risultato acquisito sul campo o altresì chiedi la ripetizione della gara in questione; diversamente non trova spiraglio razionale a sostegno di tale ricorso. La reclamante sostiene dunque che l'impiego del calciatore BALDINI, nella gara in oggetto indicata, sia stato di fatto "autorizzato" da quanto riportato sul C.U. 27 dell'8/05/2010 che indicava il calciatore come ammonito e non come espulso e pertanto non in posizione di squalifica.

Il reclamo è infondato e merita di essere respinto.

La Società FINAL BLOW reclamava al proposito in quanto il BALDINI, espulso in gara precedente, avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica.

Il supplemento arbitrale relativo alla gara PES UNITED-SAN FREDIANO RONDINELLA confermava quanto sostenuto dalla Società FINAL BLOW documentando come il BALDINI fosse realmente stato espulso al 21' del s.t. ma il provvedimento non veniva correttamente riportato sul rapporto di gara, generando un provvedimento mancante sul C.U. relativo. Il supplemento dello stesso precisava però in maniera precisa ed esaustiva l'accaduto.



Corretta appare pertanto a Questa Commissione Disciplinare la decisione presa dal Primo Giudice, il quale non ha fatto altro che applicare il principio dell'automatismo della sanzione che prevede per i calciatori espulsi dal campo una squalifica minima di una giornata a seguito di un'espulsione ricevuta. La conferma fornita dal D.G. che egli abbia realmente mostrato il cartellino rosso al BALDINI cancella di per sé ogni ragionevole dubbio.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l'attuale reclamante, con il reclamo proposto, dimostri scarsa conoscenza dell'art. 19 delle Norme Organizzative del CALCIO TOSCANA che recita "Un giocatore deve considerarsi automaticamente squalificato per una giornata (salvo più gravi sanzioni decise dal Giudice Sportivo) ad ogni espulsione ricevuta in campo. La squalifica decorre a partire dalla gara immediatamente successiva.", non lascia alcun margine all'interpretazione di una regola precisa ed inconfutabile.

Perciò osserva la C.D. che la pur manchevole pubblicazione del provvedimento disciplinare, imputabile ad un errore nella compilazione del primo rapporto, non poteva e non doveva trarre in inganno la Società SAN FREDIANO RONDINELLA, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione né "ufficiosa" né ufficiale.

In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato l'irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve essere confermata. Un giocatore espulso dal campo non ha titolo per partecipare alla gara immediatamente successiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo ed ordina l'addebitarsi della relativa tassa.

Pubblicato in Firenze il 17 Maggio 2010

**Il Segretario
(Simone Bassilichi)**